

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Della Società Privata a Responsabilità Limitata VWS Export – Import of Flowerbulbs B.V., avente sede a Broek op Langedijk, Paesi Bassi.

### 1. Definizioni

Nelle presenti condizioni generali di vendita e fornitura si intende per:

“Condizioni generali”: queste condizioni generali di vendita e fornitura di VWS;

“Cliente”: la controparte di VWS;

“Contratto”: il contratto tra VWS e l’acquirente;

“VWS”: la Società Privata a Responsabilità Limitata VWS Export – Import of Flowerbulbs B.V., avente sede a Broek op Langedijk, Paesi Bassi.

### 2. Applicabilità

- 2.1. Queste condizioni generali di contratto si applicano a tutti gli articoli in offerta, alle offerte, agli ordini e agli accordi in cui VWS agisce come parte. Queste condizioni generali si applicano integralmente alle transazioni effettuate tra la VWS e la controparte cliente, salvo deroga scritta approvata dalla VWS.
- 2.2. Le eventuali condizioni generali di contratto in uso presso il cliente non si applicano alle transazioni commerciali effettuate tra la VWS e il cliente, salvo il caso in cui la VWS non abbia espressamente accettato per iscritto l’applicabilità di suddette condizioni.
- 2.3. Queste condizioni generali di contratto vengono considerate parte integrante di tutte le offerte presentate dalla VWS.
- 2.4. Qualora una o più disposizioni di queste condizioni generali sia considerata nulla, o diventi nulla, le altre disposizioni di queste condizioni generali rimarranno valide.
- 2.5. In tutti i casi in cui il contratto termina, le condizioni generali continuano a regolare i rapporti tra le parti fino a completa definizione dei rapporti stessi.
- 2.6. In caso di contraddizione tra il contratto e le condizioni generali, prevalgono le disposizioni del contratto.

### **3. Offerte**

- 3.1. Salvo clausola derogatoria presente nel testo dell'offerta, le offerte presentate dalla VWS sono completamente senza impegno e sono soggette ad eventuali variazioni di prezzo che dovessero verificarsi nel lasso di tempo che intercorre tra la presentazione dell'offerta e la conclusione del contratto.
- 3.2. Tutti gli ordini direttamente consegnati alla VWS o fatti recapitare dai suoi rappresentanti vengono registrati dalla VWS completamente senza impegno.

### **4. Contratto**

- 4.1. Un contratto si intende concluso solo previo l'invio di notifica scritta di accettazione e conferma da parte della VWS.
- 4.2. In caso di vendita di varietà protette dal diritto di tutela delle varietà e da diritti affini, il cliente è tenuto ad osservare i relativi obblighi ivi connessi imposti dall'avente diritto. I contratti di vendita di questo tipo di varietà vengono conclusi unicamente in presenza di una clausola risolutiva del contratto di licenza, che consente l'adempimento del contratto di compravendita in oggetto.
- 4.3. Il cliente deve osservare le disposizioni relative al divieto di moltiplicare e/o vendere le specie protette dal diritto di tutela delle varietà, varietà contrassegnate dalla VWS con una "R". Il cliente solleva la VWS da ogni rivendicazione avanzata da terzi in merito a violazioni di specifiche clausole a tutela delle varietà commesse dal cliente.

### **5. Prezzi**

- 5.1. Tutti i prezzi sono da intendersi ex-magazzino e al netto di IVA ed eventuali dazi e tasse.
- 5.2. Tutti i prezzi sono espressi in EURO, salvo indicazione diversa.
- 5.3. L'imballaggio viene addebitato al cliente al prezzo di costo e la VWS non provvederà al suo ritiro.

### **6. Consegna e trasporto della merce**

- 6.1. Tutte le consegne partono dal deposito della VWS (Ex Works), come descritto nell'Incoterms 2010 della Camera di Commercio Internazionale (ICC).
- 6.2. Nel caso in cui il cliente non abbia fornito alcuna indicazione per il carico e per le relative operazioni generali di trasporto, si considera applicabile la prassi ordinaria in uso presso la VWS. Eventuali modalità di consegna deroganti da quelle ordinarie debbono essere riportate per iscritto nel contratto.

- 6.3. I termini di consegna concordati in relazione alla natura della merce consegnata dalla VWS non costituiscono causa di risoluzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 83 BW. Una data di consegna pattuita ha valenza di data di consegna concordata. Quando la consegna non è stata effettuata nella data concordata, il cliente deve far pervenire alla VWS una notifica scritta di inadempienza e proporre un termine ragionevole al fine di poter comunque effettuare ancora la consegna in questione. Quando non è possibile effettuare la consegna ai sensi dell'articolo 8 delle condizioni generali di contratto, la VWS ha la facoltà di disdire la consegna per intero, fermo e impregiudicato quanto disposto dall'articolo 12 delle presenti condizioni generali.
- 6.4. Nel caso in cui dovesse rivelarsi necessario ottenere alcuni permessi governativi al fine di poter effettuare la consegna, il cliente è tenuto a prestare la propria totale collaborazione a riguardo. In caso contrario, il cliente si assumerà interamente la responsabilità ed i rischi derivanti dall'ottenimento parziale o tardivo delle autorizzazioni o dei permessi necessari.
- 6.5. Nel caso in cui le merci allo scadere dei termini di consegna non siano state prelevate dal cliente, o nel caso in cui il cliente non abbia fornito tutte le informazioni necessarie per la consegna, le merci vengono immagazzinate a spese ed a rischio del cliente. In tal caso il cliente sarà tenuto a pagare le spese aggiuntive, ed in ogni caso le spese di stoccaggio. VWS non è in alcun modo responsabile per danni e/o deterioramento dei beni, conseguenti all'immagazzinamento, indipendentemente dalla causa dell'inadempimento dell'obbligo di ritiro da parte del cliente.

## **7. Pagamento**

- 7.1. I pagamenti vanno effettuati, senza l'applicazione di sconti o conguagli, entro e non oltre 30 giorni dalla data di fatturazione ed accreditati sul conto bancario indicato dalla VWS, salvo indicazioni diverse riportate per iscritto. Al superamento del termine di pagamento concordato, il cliente viene costituito in mora. Durante il periodo in cui risulta moroso, il cliente è tenuto a corrispondere alla VWS un interesse di mora mensile pari al tasso d'interesse commerciale legale. In caso di morosità del cliente, resta fermo e impregiudicato il diritto della VWS di addebitare al cliente l'incasso totale ed i costi reali da lei sostenuti, ivi comprese le spese legali. I costi extragiudiziali sono calcolati in base del tariffario per la riscossione crediti pubblicato dall'albo degli Avvocati olandesi.
- 7.2. Quando, in caso di pagamento a rate, il cliente non adempie al pagamento di una rata, la VWS può esigere immediatamente il pagamento dell'intero importo della fattura, senza dover prima notificare al cliente una successiva lettera di costituzione in mora.
- 7.3. La VWS ha il diritto di esigere che una parte del pagamento venga effettuata immediatamente alla consegna della merce.
- 7.4. La VWS si riserva il diritto di rilasciare al cliente un pagherò in contrassegno al ricevimento della merce.
- 7.5. Il cliente non può ricorrere in appello contro la VWS in merito al pagamento della merce.

## **8. Cause di forza maggiore**

- 8.1. Si definiscono cause di forza maggiore tutte quelle circostanze a causa delle quali la VWS non può richiedere al cliente la ragionevole esecuzione, complessiva o parziale, del contratto, a prescindere che suddette circostanze siano imputabili alla VWS, ai suoi fornitori o a dei terzi.
- 8.2. Si definisce causa di forza maggiore, tra l'altro, una delle situazioni qui di seguito elencate: sciopero, serrata, incendio, intemperie, rovina dei raccolti, alluvioni, attentati terroristici, carenza di mezzi di trasporto, prescrizioni dell'autorità locale, mancato rilascio delle licenze di importazione ed esportazione da parte della pubblica amministrazione, insurrezione, mobilitazione, stato d'assedio, sbarramento, difficoltà aziendali, malattia di un numero eccessivo di dipendenti, epidemie e pandemie consegna tardiva o scadente del materiale d'imballaggio, di materie prime o di materiali ausiliari.
- 8.3. All'insorgenza di situazioni di forza maggiore, nel senso sopra descritto, la VWS ha il diritto di sospendere o di annullare definitivamente l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali. In tal caso, l'articolo 12 di queste condizioni generali di contratto viene applicato integralmente. La VWS darà quanto prima al cliente notifica scritta di suddetta proroga e/o annullamento dopo l'insorgenza della situazione di forza maggiore.

## **9. Risoluzione, annullamento e sospensione del contratto**

- 9.1. La VWS ha il diritto, senza notificare al cliente una ulteriore lettera di costituzione in mora, di rescindere tramite dichiarazione scritta il contratto, o parte di esso, concluso con la parte interessata, di sospendere l'adempimento dei propri obblighi contrattuali, di reclamare la merce consegnata al cliente in riserva di proprietà e/o di esigere il pagamento immediato di quanto dovute dal cliente, nel caso in cui:
  - a. sussista un'inadempienza parziale o totale degli obblighi contrattuali del cliente nei confronti della VWS, anche nei casi in cui suddetta inadempienza non sia imputabile al cliente;
  - b. la VWS abbia ragioni fondate di presumere che il cliente non adempirà ai propri obblighi contrattuali nei suoi confronti o sarà impossibilitato a farlo e nel caso in cui il cliente non soddisfi la richiesta avanzata dalla VWS di dichiarare per iscritto che egli adempirà ai propri obblighi nei suoi confronti in tempi ragionevoli;
  - c. il cliente faccia richiesta di una dilazione di pagamento o nel caso in cui venga presentata una dichiarazione di fallimento nei suoi confronti;
  - d. la merce appartenente alla VWS venga confiscata ad opera di terzi a carico del cliente.
- 9.2. In caso di risoluzione del contratto da parte della VWS, sulla base di quanto disposto dal comma 1 di cui sopra, il cliente è tenuto a risarcire la VWS di tutti i danni da lei conseguentemente subiti, ivi comprese le spese di annullamento del contratto, parte delle spese sostenute al momento della stipula del contratto e l'indennità compensativa di mancato guadagno.

- 9.3. In caso di annullamento del contratto da parte del cliente dopo la conclusione di questo, il cliente è tenuto a risarcire la VWS di tutti i danni da lei conseguentemente subiti, ivi comprese le spese di annullamento del contratto, parte delle spese sostenute al momento della stipula del contratto e l'indennità compensativa di mancato guadagno.
- 9.4. In caso di risoluzione del contratto ai sensi di quanto disposto dal comma 2 e 3, in ogni caso il cliente deve alla VWS come risarcimento danni un importo del 25% dell'importo lordo che la VWS potrebbe fatturare al cliente in condizioni di regolare esecuzione del contratto, con cui resta fermo e impregiudicato il diritto al completo risarcimento danni. L'importo del risarcimento danni deve essere saldato dal cliente alla VWS entro 14 giorni dalla richiesta da parte della VWS a tale scopo.

## **10. Riserva di proprietà**

- 10.1. Tutta la merce consegnata dalla VWS rimane di proprietà della VWS fino al momento in cui il cliente non ha saldato per intero tutti i debiti relativi alla contropartita consegnatagli dalla VWS come da contratto e alla merce consegnatagli ai sensi di suddetto contratto, per attività che il cliente abbia o meno svolto, nonché risarcito la VWS di tutti i mancanti guadagni causati dall'inadempienza di tali accordi.
- 10.2. Il cliente ha il diritto di vendere a terzi la merce consegnatagli in riserva di proprietà dalla VWS nell'ambito del regolare esercizio dell'attività della sua azienda e di cedere pertanto la proprietà della merce venduta alla consegna. Il cliente viene a perdere suddetto diritto nel caso in cui gli venga concessa una dilazione di pagamento o dichiarata istanza di fallimento.
- 10.3. Il cliente non è autorizzato a dare la merce che la VWS gli ha consegnato in riserva di proprietà in comodato a terzi, né è autorizzato a pignorarla in altro modo o a sottoscrivere a favore di terzi un'ipoteca sulla merce su cui non può vantare alcun diritto.
- 10.4. Se il cliente vende la merce e la consegna a terzi, alla prima diffida di pagamento egli è tenuto a impegnare i profitti realizzati dalla vendita della merce a suddetti fornitori a garanzia di quanto deve alla VWS. Se necessario, il cliente conferisce inoltre alla VWS una procura irrevocabile a suo nome per l'accensione di un'ipoteca.
- 10.5. Il cliente è tenuto ad assicurare la merce che la VWS gli ha consegnato in riserva di proprietà in maniera adeguata contro i pericoli comuni, a conservare la polizza assicurativa e ad esibirla alla VWS nel corso dei sopralluoghi presso la sua azienda.

## **11. Garanzia**

- 11.1. La VWS garantisce l'autenticità delle varietà da lei consegnate, in ogni caso fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 8 e in ottemperanza all'articolo 12 delle presenti condizioni generali di contratto.
- 11.2. La VWS non garantisce in alcun modo il risultato della coltura, inclusa la fioritura.

11.3. La VWS si riserva espressamente il diritto di sostituire le varietà che sono esaurite e/o le varietà che non siano più disponibili con altre varietà. Eventuali variazioni essenziali verranno comunicate al cliente.

## **12. Responsabilità**

12.1. La responsabilità di VWS relativa a – tra l'altro – le merci fornite da VWS, le consulenze fornite da VWS, le mediazioni effettuate e/o i supporti offerti, si limita a quanto stabilito in queste condizioni generali. Ulteriori responsabilità sono espressamente escluse da VWS.

12.2. La VWS non si assume alcuna responsabilità per danni riportati ai bulbi da lei tenuti in custodia od in trattamento, eccetto nei casi in cui suddetti danni siano stati provocati dai suoi dipendenti, salvo in caso di colpa grave o dolo. Salvo indicazioni diverse, il beneficiario/l'avente diritto e/o il cliente deve provvedere a stipulare sulla merce in custodia un'assicurazione adeguata contro ogni forma di danno. La VWS non è tenuta ad assicurare la merce che ha in custodia o in trattamento.

12.3. La VWS non è responsabile per danni che il cliente subisce a seguito del mancato pagamento di una rata concordata, salvo il caso in cui suddetta inadempienza sia riconducibile a colpa grave o dolo della VWS.

12.4. Quando la VWS risulta responsabile in base a quanto riportato nelle clausole di cui sopra, la sua responsabilità è in ogni caso limitata esclusivamente all'importo netto della fattura, che viene o dovrebbe venire fatturato dalla VWS secondo il normale svolgimento delle transazioni commerciali o, a sua scelta, al valore della merce sostituita che costituisce, o costituiva, l'oggetto del contratto in questione.

12.5. La VWS non è in alcun caso responsabile per qualsiasi tipo di danni indiretti o danni al patrimonio.

12.6. La responsabilità della VWS è in ogni caso limitata ad un massimale fissato in EURO 10.000 (diecimila).

12.7. Il cliente solleva la VWS sia in forma extragiudiziale, sia da tutti i crediti, direttamente o indirettamente derivanti da un accordo sottoscritto tra il cliente e la VWS, che il cliente deve versare a terzi come risarcimento danni, per quanto i danni a terzi siano da ascrivere a colpa e/o a concorso in colpa del Cliente.

## **13. Reclami**

13.1. Il cliente è tenuto a controllare le merci all'atto della presa in consegna. Eventuali difetti non visibili devono essere comunicati entro 8 giorni dalla consegna, mediante lettera raccomandata, con chiara indicazione della natura e con descrizione del danno, pena il decadimento del diritto del cliente. Eventuali reclami inerenti difetti gravi nelle merci fornite da VWS, devono essere comunque comunicati per iscritto entro 24 ore.

- 13.2. Nel caso in cui la VWS ritenga che il reclamo inoltrato sia valido dal punto di vista legale, la VWS ha il diritto, previa autorizzazione della VWS, di sostituire la merce difettosa restituita, salvo e impregiudicato in entrambi i casi quanto disposto dall'articolo 12 delle presenti condizioni generali di contratto.
- 13.3. La VWS non accetta la merce rispedita, salvo in quei casi derivanti dagli obblighi di legge.
- 13.4. Nel caso in cui il cliente rifiutasse di accettare in consegna una partita di merce senza addurre una motivazione legalmente valida, la VWS ha il diritto di vendere suddetta partita di merce altrove. L'acquirente è pertanto responsabile della eventuale variazione di prezzo che potrebbe verificarsi a discapito della VWS. In tali casi, la facoltà della VWS di richiedere un risarcimento danni e un rimborso dei costi rimane impregiudicata.

#### **14. Materiale pubblicitario**

- 14.1. Il materiale pubblicitario immesso in circolazione dalla VWS che è in possesso dei suoi clienti rimane di proprietà della VWS e il cliente non ne può fare un uso diverso o utilizzarlo per scopi diverse da quelli per cui è stato messo a sua disposizione.

#### **15. Diritto applicabile e foro competente**

- 15.1. Tutte le controversie derivanti da o inerenti il contratto concluso tra la VWS e i suoi clienti, di cui queste condizioni generali di contratto costituiscono parte integrante, vengono giudicate dal foro competente di Alkmaar (Paesi Bassi). Nel caso in cui il cliente abbia sede in uno stato che non ha sottoscritto il Regolamento (CE) Nr. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Regolamento EEX) o il Regolamento concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988 (Regolamento esecutivo CEE-EVA), tutte le controversie che possano nascere in seno al presente contratto, o ad altri contratti successivi, saranno giudicati secondo il Regolamento di Arbitraggio dell'Istituto Olandese di Arbitraggio. Tutti i contratti sono soggetti esclusivamente all'applicazione del diritto olandese.
- 15.2. L'applicabilità della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionali di beni mobili, firmata a Vienna l'11 aprile 1980) è espressamente esclusa.